



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DP0 0011753 P-4.25.16

del 16/12/2013



8666021

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI
IL DIRETTORE GENERALE

Regione del Veneto
Giunta regionale
Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901
3901 Venezia
c.a. Presidente Luca Zaia

Caso WEB2784
(citare nella risposta)

Oggetto: deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1338 del 30 luglio 2013

In attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000, il decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215 ha istituito in Italia, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali avente il compito di garantire efficacemente il principio della parità di trattamento e di non discriminazione, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica.

Tra i compiti affidati all'Ufficio dal decreto legislativo vi è quello di fornire ausilio ed assistenza alle vittime di discriminazione svolgendo, nel rispetto dei poteri dell'Autorità giudiziaria, inchieste autonome su fenomeni discriminatori e, in particolare, su segnalazioni ricevute direttamente, tramite il contact center, da parte di vittime o testimoni di azioni discriminatorie.

Inoltre, da diversi anni, in attuazione delle direttive ministeriali, l'UNAR si occupa anche degli interventi che si riferiscono agli altri fattori della discriminazione quali età, disabilità, religione, orientamento sessuale e identità di genere.

Con riferimento alla discriminazione per disabilità, è pervenuta a questo Ufficio una segnalazione relativa ad una situazione di discriminazione che sarebbe derivata dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1338 del 30 luglio 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 72 del 20 agosto 2013, avente per oggetto "Revisione delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. Extra-LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 e DGR 37/CR del 3 maggio 2013)".

Tale recente deliberazione prevede, tra l'altro, l'istituzione delle ICD (Impegnative di Cure Domiciliari) con il riconoscimento di contributi per la vita indipendente solo per coloro che non hanno più di 65 anni.

In ordine alla tematica in esame, si desidera porre all'attenzione di codesta Amministrazione che il Consiglio di Stato (sezione II, parere n. 200409641 del 20 dicembre 2007), si è pronunciato sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona con disabilità contro la regione Veneto per l'annullamento della delibera della G.R. della Regione Veneto n.2824 del 18/09/2004 che ha dato attuazione alla legge n. 162/1998 (progetto di vita indipendente dei disabili portatori di grave handicap).

Secondo il ricorrente era ingiusta e contraddittoria la limitazione d'età introdotta dalla Regione Veneto nella propria delibera che prevedeva l'erogazione delle prestazioni soltanto ai disabili compresi tra i 18 e i 64 anni di età.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso fondato poiché dagli atti trasmessi dall'Amministrazione in sede di istruttoria non è stato possibile desumere i motivi della limitazione dei benefici alle sole persone comprese fra i 18 e i 64 anni di età ed ha concluso accogliendo il ricorso e annullando la deliberazione.

Tanto premesso, PUNAR, in virtù del proprio compito istituzionale di vigilanza sull'effettiva attuazione del principio di parità di trattamento e sull'operatività degli strumenti di tutela previsto a difesa di vari tipi di discriminazioni, chiede a codesta Amministrazione di voler illustrare i criteri alla base della nuova deliberazione che sembra ripristinare la limitazione oggetto della segnalazione.

Distinti saluti.

cons. Marco De Giorgi

